



STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

“Porta Venezia Social District”

ARTICOLO 1

E' costituita l'Associazione culturale, ai sensi della legge n. 383/2000, denominata **"Porta Venezia Social District"** con sede in via Vitruvio n. 7 nel Comune di Milano.

Essa si basa sulle regole del presente Statuto e del suo Regolamento Interno (qualora predisposto). L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 3.


ARTICOLO 2

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 3

L'associazione si prefigge i seguenti scopi:

- valorizzare il territorio di Porta Venezia e più in genere di Milano, le attività che sono presenti, i cittadini che ci abitano, i milanesi e i turisti che sono interessati alla zona;
- promuovere, diffondere e sostenere la cultura in tutte le sue diverse forme e manifestazioni, quale elemento essenziale di educazione, di crescita della persona, di miglioramento della qualità di vita e di impegno sociale;
- promuovere attività per la difesa e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale;
- promuovere ed organizzare, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche;

- 
- promuovere ed organizzare convegni, dibattiti, *stages*, conferenze, concorsi, premi, ecc.;
 - promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia ed animazione;
 - svolgere attività editoriali e di pubblicazione;
 - promuovere studi e ricerche su temi relativi al territorio, alla storia, alle arti figurative, all'architettura e al *design* in particolare moderni e contemporanei;
 - promuovere strumenti ed iniziative finalizzate a stimolare la crescita culturale e aggregativa;
 - gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali sociali;
 - esercitare in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

In via esemplificativa e non tassativa, l'Associazione potrà altresì:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutarî, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili



nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione;
- accedere a finanziamenti e ricevere contributi pubblici e privati per il perseguimento dell'attività sociale;
- assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale o di servizi, anche ricorrendo ai propri soci.

ARTICOLO 4

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche, enti, società ed istituzioni che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e il Regolamento Interno (quest'ultimo se predisposto). L'aspirante Socio darà autorizzazione al trattamento dei dati personali per le sole finalità associative.

I dati anagrafici personali dei Soci sono da considerarsi estremamente riservati e saranno gestiti esclusivamente dal Consiglio Direttivo che ne sarà direttamente responsabile. Il Socio è tenuto a comunicare al Consiglio Direttivo eventuali variazioni delle proprie generalità, per poter aggiornare il Registro degli Associati.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego andrà motivato e contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei probiviri se nominato, o al Consiglio Direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. Ci sono due categorie di soci:

1. soci fondatori: sono i soci costituenti l'Associazione;

2. soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

L'iscrizione all'Associazione non comporta alcun vincolo di esclusività e il Socio può prendere parte ad altre associazioni e/o Enti. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

ARTICOLO 5

I Soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Ogni Socio ha la possibilità di partecipare a qualsiasi tipo di manifestazione organizzata o promossa dall'Associazione e ha il diritto di essere informato tempestivamente sul calendario delle iniziative. I Soci sono tenuti a versare nei termini la quota sociale e svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di affidare incarichi ai Soci che ne abbiano manifestato la disponibilità per un impegno maggiore nella vita dell'Associazione. Tali incarichi hanno durata limitata e possono prevedere un rimborso economico in casi di particolare impiego di tempo e risorse da parte del Socio incaricato.

ARTICOLO 6

Il Socio non potrà strumentalizzare la propria appartenenza all'Associazione per fini e scopi personali e/o politici, pena la radiazione. La qualità di Socio

si perde per dimissioni, per espulsione, per morosità e per morte. Il Socio può

recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea o al

Consiglio Direttivo. I Soci che disdicono la loro iscrizione non hanno alcun diritto al rimborso della quota versata, come pure alcun diritto di quota sul patrimonio sociale.

Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e il Regolamento Interno (qualora predisposto), secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione. L'espulsione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Il Socio espulso può ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri, se nominato, ovvero al Consiglio Direttivo.

I Soci espulsi sono esclusi da qualunque attività sociale a tempo indeterminato.

ARTICOLO 7


Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

ARTICOLO 8

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni immobili e mobili di proprietà o comunque acquisiti;
- quote e contributi degli associati;



- 
- contributi di privati;
 - eredità, donazioni e legati;
 - rimborsi;
 - entrate derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall'Associazione;
 - altre entrate compatibili con la normativa in materia.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'Associazione.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo di attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale e per nuovi impianti o ammodernamenti di attrezzature.

ARTICOLO 9

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal



1° gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il rendiconto economico finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.


ARTICOLO 10

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori (se nominato);
- il Collegio dei probiviri (se nominato).

ARTICOLO 11

L'assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci maggiorenni, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima



convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei Soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede o anche a mezzo e-mail almeno 5 giorni prima della data dell'assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

ARTICOLO 12

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il Regolamento Interno. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

ARTICOLO 13

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 2 (due) membri a un massimo di 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica a tempo indeterminato salvo revoca o dimissioni. Il Consiglio



Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei

soci. Il Consiglio Direttivo assume, tra le sue competenze e fino alla sua scadenza, anche la direzione artistica, organizzativa e amministrativa dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è responsabile di tutti gli strumenti mediatici (internet, posta elettronica, canali *social*, etc.), ne possiede le *password* d'accesso e ne modera i contenuti e le discussioni.

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione: si riunisce almeno 1 volta all'anno ed è convocato:

- dal Presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- su richiesta motivata e scritta di almeno il 40% dei Soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci; di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.





ARTICOLO 15

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce inoltre ai Soci una procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16

Il Segretario tiene aggiornato il libro verbali assemblee dei Soci, del Consiglio Direttivo e il libro dei soci; provvede al disbrigo della corrispondenza; compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo; può firmare la corrispondenza che comunque non comporti impegni per l'Associazione per la buona riuscita di tutte le sue attività.

ARTICOLO 17


Il Collegio dei revisori, ove nominato, è composto da tre Soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

ARTICOLO 18

Il Collegio dei probiviri, ove nominato, è composto da tre Soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

ARTICOLO 19

I Soci che vogliono utilizzare il logo dell'Associazione devono far richiesta



scritta al Consiglio Direttivo, specificandone le motivazioni.

ARTICOLO 20

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione dovrà devolvere

l'eventuale residuo attivo ad altra Associazione con finalità analoghe o avente

fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 21

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete il rimborso delle spese

varie regolarmente documentate.

ARTICOLO 22

In ottemperanza della legge 675 del 31/12/1996 e dell'art. 23 del D. Lgs

196/03 sulla Privacy - Tutela dei dati personali, l'Associazione userà i dati dei

soci esclusivamente per promuovere e informare sulle sue attività.

ARTICOLO 23

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si

applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in

materia.